

STATUTO UNIONE

**Comuni di Gabicce Mare, Gradara, Mombaroccio,
Monteciccardo, Montelabbate, Pesaro, Tavullia,
Vallefoglia.**

Modificato con deliberazione del Consiglio dell'Unione nr. 21 del 6/6/2017

SOMMARIO

<u>TITOLO 1° - DISPOSIZIONI GENERALI</u>	
Art. 1 – Denominazione e composizione	
Art. 1-Bis - Adesione di nuovi Comuni – Recesso dall'Unione	
Art. 2 – Durata, costituzione e scioglimento	
Art. 3 - Territorio, Sede e stemma dell'Unione.....	
Art. 4 - Albo Pretorio	
Art. 5 - Principi e finalità.....	
Art. 6 – Funzioni	
Art. 6-bis- Modalità di gestione delle funzioni e servizi conferiti	
Art. 7 - Modalità di ripartizione spese ed entrate	
<u>TITOLO 2° - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DELL'UNIONE</u>	
CAPO I - ORGANI ISTITUZIONALI	
Art. 8 - Organi.....	
CAPO II - CONSIGLIO DELL'UNIONE	
Art. 9 - Composizione ed elezione.....	
Art. 10 - Ineleggibilità ed incompatibilità	
Art. 11 - Durata in carica.....	
Art. 12 - Competenze del Consiglio.....	
Art. 13 - Esercizio della potestà regolamentare.....	
Art. 14 - Commissioni Consiliari.....	
Art. 15 - Diritti e doveri dei Consiglieri.....	
Art. 16 - Decadenza e dimissioni dei Consiglieri	
Art. 17 - Regolamento per il funzionamento del Consiglio.....	
Art. 18 – Presidenza delle sedute Consiliari	
Art. 19 - Validità delle deliberazioni (abrogato).....	
Art. 20 – Funzionamento del Consiglio (abrogato).....	
Art. 21 – Verbali sedute (abrogato).....	
CAPO III – I CONSIGLIERI DELL'UNIONE	
Art. 22 – Presidenza del Consiglio	
Art. 23 – Prerogative dei Consiglieri dell'Unione (abrogato).....	
Art. 24 – Mozioni, interpellanze ed interrogazioni (abrogato).....	
Art. 25 – Gruppi Consiliari (abrogato).....	
Art. 26 – Conferenza Capigruppo	
Art. 27 – Cessazione della carica di Consigliere	
CAPO IV - LA GIUNTA ESECUTIVA	
Art. 28 - Composizione della Giunta	
Art. 29 - Elezione della Giunta Esecutiva	
Art. 30 - Durata in carica della Giunta Esecutiva	
Art. 31 - Revoca della Giunta Esecutiva	
Art. 32 - Cessazione dei singoli componenti della Giunta Esecutiva	
Art. 33 - Competenze della Giunta Esecutiva	
Art. 34 - Organizzazione della Giunta Esecutiva	
Art. 35 - Funzionamento della Giunta Esecutiva.....	
CAPO V - IL PRESIDENTE DELL'UNIONE	
Art. 36 - Elezione e Cessazione	
Art. 37 - Funzioni del Presidente dell'Unione.....	

Art. 38 - Vice – Presidente dell'Unione	
CAPO VI - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA.....	
Art. 39 - Proposte di deliberazioni	
Art. 40 - Deliberazioni	
Art. 41 - Deliberazioni d' urgenza della Giunta Esecutiva.....	
Art. 42 - Obbligo di astensione e divieto di incarichi e consulenze	
Art. 43 - Esecutività delle deliberazioni.....	
Art. 44 - Controllo e vigilanza	

TITOLO 3° - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 45 - Principi generali	
Art. 46 - Organizzazione degli uffici e dei servizi	
Art. 47 – Il Segretario	
Art. 48- Il Direttore Generale	
Art. 49 - Il Personale	
Art. 50 - Contratti a tempo determinato e collaborazioni	
Art. 51 - Collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità	
Art. 52 - Utilizzazione di personale esterno (abrogato).....	

TITOLO 4° - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

CAPO I - PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

Art. 53 - Svolgimento attività amministrative	
---	--

CAPO II - SERVIZI PUBBLICI

Art. 54 - Gestione servizi pubblici	
---	--

Art. 55 - Società con partecipazione di capitale pubblico.....	
--	--

CAPO III - FORME ASSOCIATIVE E DI COLLABORAZIONE

Art. 56 - Principi generali e tipologie.....	
--	--

Art. 57 - Convenzioni.....	
----------------------------	--

Art. 58 - Consorzi	
--------------------------	--

Art. 59 - Accordi di programma	
--------------------------------------	--

CAPO IV - PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 60 - Procedimento amministrativo.....	
--	--

Art. 61 - Motivazione dei provvedimenti.....	
--	--

Art. 62 - Responsabile del procedimento	
---	--

Art. 63 - Partecipazione al procedimento.....	
---	--

Art. 64 - Misure organizzative per la presentazione di atti e documenti	
---	--

Art. 65 - Accordi sostitutivi di provvedimenti.....	
---	--

Art. 66 - Conferenza dei servizi.....	
---------------------------------------	--

TITOLO 5° - PARTECIPAZIONE POPOLARE ED ACCESSO DEI CITTADINI ALLE INFORMAZIONI

CAPO I - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 67 - Partecipazione popolare	
---	--

Art. 68 - Rapporti con le associazioni	
--	--

Art. 69 - Forme di consultazione della popolazione	
--	--

Art. 70 - Istanze, reclami, petizioni e proposte.....	
---	--

Art. 71 - Referendum	
----------------------------	--

CAPO II - PARTECIPAZIONE DEI COMUNI MEMBRI ALL'ATTIVITÀ DELL'UNIONE

Art. 72 - Forme di partecipazione	
---	--

CAPO III - DIFENSORE CIVICO.(abrogato).....

Art. 73 - Istituzione e attribuzioni (abrogato).....
Art. 74 - Convenzione con i Comuni membri (abrogato).....
CAPO IV - ACCESSO DEI CITTADINI ALLE INFORMAZIONI.....
Art. 75 - Diritto di accesso e informazione dei cittadini

TITOLO 6° - FINANZA E CONTABILITA'

Art. 76 - Ordinamento finanziario e contabile.....
Art. 77 - Regolamento di contabilità.....
Art. 78 - Fonti di finanziamento
Art. 79 - Tesoreria.....
Art. 80 - Organo di revisione economico-finanziaria
Art. 81 - Contabilità economica.....
Art. 82 - Attività contrattuale.....

TITOLO 7° - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 83 - Adesione ad enti ed associazioni
Art. 84 - Pari opportunità
Art. 85 - Capacità normativa
Art. 86 - Gestione finanziaria transitoria.....
Art. 87 - Modifiche dello Statuto - Entrata in vigore.....
Art. 88 - Trasferimento del Personale
Art. 89 - Norme transitorie

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Denominazione e composizione

1. L'Unione dei Comuni di Mombaroccio, Monteciccardo, Montelabbate, Pesaro, Tavullia e Vallefoglia, originariamente costituito dai Comuni di Monteciccardo, Montelabbate, Tavullia e Vallefoglia (già Colbordolo e Sant' Angelo in Lizzola), è un ente locale di diritto pubblico, a norma dell'art. 32 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, dotato di autonomia statutaria nel rispetto delle Leggi statali e regionali. Previo parere dei Consigli comunali aderenti, da esprimere tramite atto deliberativo, il Consiglio dell'Unione, con la maggioranza favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, può deliberare l'ammissione di altri Comuni, che ne abbiano presentato domanda.
2. Previa modifica dell'atto costitutivo, l'Unione assumerà nuova e diversa denominazione.

Art. 1-Bis -Adesione di nuovi Comuni – Recesso dall'Unione

1. L'adesione all'Unione di nuovi Comuni richiede necessariamente l'adeguamento dello Statuto.
2. L'adesione ha in ogni caso effetto a partire dall'anno solare successivo a quello di approvazione delle modifiche apportate allo Statuto dell'Unione.
3. Successivamente all'atto di accettazione dell'ingresso di nuovi Comuni, e della conseguente approvazione delle modifiche statutarie necessarie, i Consigli Comunali dei nuovi Comuni aderenti dovranno deliberare l'adesione ed eleggere i propri rappresentanti all'interno del Consiglio dell'Unione, secondo le modalità di cui all'art. 9, mentre le rispettive Giunte comunali designeranno il proprio componente della Giunta dell'Unione.
4. I nuovi comuni possono decidere se partecipare al patrimonio immobiliare dell'ente, conferendo le rispettive quote, ovvero di aderire unicamente alla gestione dei servizi. In quest'ultimo caso, fatta salva l'obbligatoria partecipazione alle spese di manutenzione ordinaria, gli atti di conferimento delle funzioni possono prevedere il pagamento di un corrispettivo per la fruizione degli immobili a beneficio dei Comuni che hanno quote nella partecipazione degli immobili.
5. I nuovi comuni, qualora non posseggano quote non partecipano alle attività ed alle passività relative al patrimonio immobiliare, contratte dall'Unione prima del loro ingresso. Esse saranno integralmente a carico dei Comuni di Monteciccardo, Montelabbate, Tavullia e Vallefoglia e dei Comuni che hanno deciso ai sensi del precedente comma di partecipare al patrimonio immobiliare.
6. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 2, il diritto di recesso può essere esercitato in qualsiasi momento; deve essere deliberato entro il mese di giugno e ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo. Dal medesimo termine ha luogo la decadenza dei componenti degli Organi dell'Unione rappresentanti dell'Ente receduto.
7. Gli Organi dell'Unione provvedono alla modifica di regolamenti o degli altri atti deliberativi assunti dall'Unione eventualmente incompatibili con la nuova dimensione dell'Ente.
8. In caso di recesso di uno o più Comuni aderenti, ogni Comune recedente ritorna nella piena titolarità dei servizi conferiti all'Unione perdendo il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici maturati dall'Unione con decorrenza dal termine di cui al precedente comma 6. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, in caso di recesso di Comune partecipante al patrimonio immobiliare dell'ente sia esistente alla data di entrata di nuovi comuni che di successiva formazione, allo stesso sarà trasferito a sue spese quota indivisa di proprietà e l'accollo della quota di competenza di eventuali debiti gravanti sull'immobile.
9. Ove lo ritenga necessario, ovvero su richiesta del Comune che recede, il Consiglio dell'Unione delibera la nomina di un Commissario liquidatore. La proposta di piano di liquidazione formulata dal Commissario deve essere approvata dal Consiglio dell'Unione con il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati. Le spese del Commissario sono poste a carico dell'Ente che ha fatto la richiesta di nomina.

Art. 2 – Durata, costituzione e scioglimento

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato.
2. L'Unione si è costituita mediante l'originaria sottoscrizione dell'atto costitutivo da parte dei Comuni di Colbordolo, Monteciccardo, Montelabbate, S. Angelo in Lizzola e Tavullia.
3. L'Unione si scioglie quando vengono meno i requisiti di legge previsti per la sua costituzione.
4. Lo scioglimento dell'Unione è disposto, altresì, con l'approvazione di una uguale deliberazione consiliare da parte di tutti i Comuni partecipanti. A seguito di tale delibera, i Comuni, oltre a ritornare nella piena titolarità delle funzioni e dei compiti precedentemente conferiti, succedono all'Unione in tutti i rapporti giuridici e in tutti i rapporti attivi e passivi, in proporzione alla quota di riparto stabilita in riferimento a ogni singola funzione o servizio.
5. I Comuni facenti parte dell'Unione al momento del suo scioglimento definiscono d'intesa tra loro gli effetti del recesso relativamente al patrimonio e ai rapporti giuridici in corso. Qualora non si raggiunga l'accordo il Consiglio dell'Unione delibera la nomina di un Commissario liquidatore. La proposta di piano di liquidazione formulata dal Commissario deve essere approvata dal Consiglio dell'Unione con il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati.

Art. 3 - Territorio, Sede e stemma dell'Unione

1. Il territorio dell'Unione, in origine coincide con il territorio dei Comuni di Monteciccardo, Montelabbate, Tavullia e Vallefoglia (già Colbordolo e Sant'Angelo in Lizzola), attualmente comprende anche quello dei Comuni di Gabicce Mare, Gradara, Mombaroccio e Pesaro.
2. La sede dell'Unione e dei suoi organi istituzionali è nel territorio del Comune di Tavullia, in strada Pian del Mauro n. 47. Gli organi dell'Unione possono riunirsi anche in sede diversa, su decisione del Presidente dell'Unione o, nel caso del Consiglio, su decisione del Presidente del Consiglio.
3. Possono essere istituiti per decisione della Giunta esecutiva, sedi distaccate degli uffici in relazione alla peculiarità degli enti facenti parte dell'Unione.
4. L'Unione ha un proprio stemma, adottato con deliberazione del Consiglio, che contraddistingue gli atti ufficiali dell'ente.

Art. 4 - Albo Pretorio

1. L'Unione ha un Albo Pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, dei provvedimenti, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2. Il Segretario dell'Unione, o un dipendente da lui delegato, sono responsabili delle relative pubblicazioni.

Art. 5 - Principi e finalità

1. L'Unione ispira la propria azione ai seguenti principi: giustizia, equità, solidarietà, trasparenza, sussidiarietà e policentralismo.
2. L'Unione ha come obiettivi:

- a) il consolidamento della collaborazione ed il raccordo istituzionale fra i Comuni aderenti;
- b) lo sviluppo socio - economico del territorio da attuarsi nel rispetto delle peculiarità e delle vocazioni degli ambiti comunali;
- c) la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel territorio;
- d) la partecipazione democratica dei cittadini alla vita amministrativa, da favorirsi con le più opportune forme anche attraverso un'adeguata informazione sui programmi e sulle attività promosse dall'ente;
- e) miglioramento della gestione dei servizi ed abbattimento dei costi di gestione

Art. 6 – Funzioni

1. I Comuni possono conferire all'Unione tutte le funzioni amministrative e i servizi, sia propri che delegati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge nazionale e regionale.
2. I Comuni possono conferire all'Unione, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, la gestione dei servizi di competenza statale a loro affidati.
3. I Comuni possono altresì conferire all'Unione specifici compiti e funzioni di rappresentanza nell'interesse dei Comuni aderenti.
4. Il conferimento delle funzioni e dei servizi sopra elencati è effettuato con le seguenti modalità:
 - conferimento da parte di tutti i Comuni dell'Unione;
 - conferimento da parte di due o più Comuni dell'Unione.
5. Il trasferimento delle competenze è deliberato dai Consigli Comunali dei Comuni aderenti e si perfeziona attraverso una deliberazione consiliare di recepimento da parte dell'Unione. Salvo diversa volontà espressamente manifestata, la menzione di un dato settore materiale implica il trasferimento di tutti i servizi e funzioni relativi. Gli atti di conferimento indicano apposite modalità per la regolamentazione dei rapporti giuridici in essere con soggetti terzi.
6. L'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni e ai compiti conferiti all'atto dell'approvazione della delibera con la quale si perfeziona tale trasferimento.
7. La revoca all'Unione di funzioni e compiti già conferiti, prima della scadenza prevista dall'atto di conferimento è deliberata dai Consigli Comunali entro il mese di settembre di ogni anno, e ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo; con lo stesso atto i Comuni provvedono a regolare gli eventuali profili successivi.
8. In fase di adesione il comune di Pesaro conferisce le seguenti funzioni:
 - Polizia locale;
 - Servizi Statistici;
 - Protezione civile;
 - **Servizi Informativi.**

In fase di adesione il comune di Mombaroccio conferisce le seguenti funzioni:

- Polizia locale;
- Servizi Statistici;
- Protezione civile;
- Servizi Informativi.

In fase di adesione, il comune di Montelabbate conferisce le seguenti funzioni:

- Sportello Unico per le attività produttive;
- Polizia Locale;
- Servizi Statistici;
- Servizi informativi.

In fase di adesione, il comune di Gabicce Mare conferisce le seguenti funzioni:

- Servizi Statistici;
- Protezione civile;
- Servizi Informativi.

In fase di adesione, il comune di Gradara conferisce le seguenti funzioni:

- Servizi Statistici;
- Protezione civile;
- Servizi Informativi.

i restanti comuni originariamente aderenti all'Unione del Pian del Bruscolo continuano a gestire le funzioni in essere al 31.12.2016.

Art. 6-bis Modalità di gestione delle funzioni e servizi conferiti

1. Le funzioni e servizi conferiti sono gestiti:
 - in economia, con impiego di personale proprio o comandato dai Comuni;
 - mediante affidamento a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica;
 - con le altre forme di gestione previste dalla normativa compatibile od applicabile agli Enti locali;
 - mediante affidamento diretto a un Comune dell'Unione, con apposita convenzione.
2. Per lo svolgimento dei servizi generali di amministrazione, nonché di attività strumentali all'espletamento delle sue funzioni, l'Unione provvede o direttamente con personale proprio o comandato oppure mediante convenzione con uno o più comuni dell'Unione.

Art. 7 Modalità di ripartizione spese ed entrate

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 1-bis c. 5, le spese generali di funzionamento dell'Unione vengono ripartite tra tutti i Comuni aderenti all'Unione in misura proporzionale alla popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento.
2. Le spese relative ai singoli servizi vengono ripartite in base ai criteri previsti dai rispettivi atti di conferimento, in ragione anche della natura e del bacini di utenza di ciascun servizio.
3. Nel caso di conferimento di funzioni e servizi da parte di tutti i Comuni, le spese vengono ripartite secondo le modalità fissate negli atti di conferimento; i relativi introiti e spese confluiscono nel bilancio dell'Unione e contribuiscono a determinare il risultato della gestione.
4. Nel caso di conferimento di funzioni e servizi da parte della non integralità dei Comuni, per ciascun servizio o funzione trasferita viene predisposto un apposito centro di costo, nell'ambito del bilancio dell'Unione, attraverso un piano esecutivo di gestione, allo scopo di potere rilevare la gestione contabile del servizio. In questo caso il risultato della gestione, sia per l'impiego dell'avanzo che per il ripiano del disavanzo, coinvolgerà esclusivamente i Comuni che hanno stipulato l'atto di conferimento.

5. Quanto previsto dal comma precedente si applica anche nel caso in cui i contributi e i trasferimenti statali o regionali, siano destinati non alla integralità dei Comuni, ma soltanto per le funzioni ed i servizi conferiti da una parte di essi.
6. L'eventuale avanzo di gestione è prevalentemente destinato a spese di investimento e potenziamento delle funzioni conferite.

TITOLO 2° - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DELL'UNIONE

CAPO I - ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 8 - Organi

1. Sono organi della Unione:
 - a) il Consiglio dell'Unione;
 - b) la Giunta Esecutiva;
 - c) il Presidente dell'Unione;
 - d) il Presidente del Consiglio.
2. Gli Organi dell'Unione agiscono nell'esclusivo interesse dell'Unione dei Comuni.
3. Essi costituiscono, nel loro complesso, il governo dell'Unione dei Comuni, di cui esprimono la volontà politico-amministrativa, esercitando, nell'ambito delle rispettive competenze determinate dalla legge e dal presente Statuto, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'Ente.
4. I componenti o i titolari degli Organi dell'Unione durano in carica fino al rinnovo degli Organi comunali di cui sono membri o titolari.
5. L'elezione, la revoca, le dimissioni, la cessazione dalla carica per altra causa degli Organi elettivi o dei loro singoli componenti, così come per la loro costituzione, sono regolate dalla legge e dalle norme del presente Statuto.
6. Agli Organi di indirizzo e di governo dell'Unione non è riconosciuta alcuna indennità. Permane il diritto a fruire di permessi, licenze, rimborsi spese e di ogni altra tutela spettante ai componenti degli Organi delle Unioni in base alla vigente normativa statale in materia di "status degli amministratori".
7. Si applicano agli amministratori dell'Unione le disposizioni vigenti sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, nonché le disposizioni sullo status previste dal "Testo Unico" s.m.e.i., laddove compatibili.
8. L'Unione, per quanto possibile alla luce delle particolari modalità di composizione dei propri Organi, riconosce e assicura condizioni di pari opportunità tra uomini e donne.

CAPO II - CONSIGLIO DELL'UNIONE

Art. 9 - Composizione ed elezione

1. Il Consiglio dell'Unione è composto dai rappresentanti dei Comuni aderenti, eletti dai rispettivi Consigli Comunali fra i propri componenti
2. I Comuni aderenti sono rappresentati dai rispettivi Sindaci e da n. 37 consiglieri così suddivisi:
 - Comune di Gradara n. 3 consiglieri (di cui 1 di minoranza)
 - Comune di Gabicce Mare n. 3 consiglieri (di cui 1 di minoranza)
 - Comune di Mombaroccio n. 2 consiglieri (di cui 1 di minoranza)
 - Comune di Monteciccardo n. 2 consiglieri (di cui 1 di minoranza)
 - Comune di Montelabbate n. 3 consiglieri (di cui 1 di minoranza)
 - Comune di Pesaro n. 14 consiglieri (di cui 5 di minoranza)
 - Comune di Tavullia n. 3 consiglieri (di cui 1 minoranza)
 - Comune di Vallefoglia n. 7 consiglieri (di cui 1 di minoranza)
3. L'elezione dei Consiglieri dell'Unione viene effettuata in ciascun Consiglio Comunale con votazione separata dei Consiglieri di maggioranza e di minoranza. Ciascun Consigliere di maggioranza o di minoranza può esprimere un solo voto a favore di un Consigliere, rispettivamente di maggioranza o di minoranza. Sono considerati nulli i voti espressi in modo difforme. In caso di parità di voti viene eletto, per i consiglieri di maggioranza, il Consigliere che nelle elezioni comunali ha riportato la cifra individuale più elevata, costituita dalla cifra di lista aumentata dai voti di preferenza, per i consiglieri di minoranza il candidato sindaco che ha ottenuto il maggior numero di voti ed in subordine il Consigliere che nelle elezioni comunali ha riportato la cifra individuale più elevata, costituita dalla cifra di lista aumentata dai voti di preferenza.

Art. 10 - Ineleggibilità ed incompatibilità

1. In materia di ineleggibilità ed incompatibilità si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nel D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. La constatazione dell'ineleggibilità ed incompatibilità spetta al Consiglio, secondo le procedure previste dal presente Statuto.

Art. 11 - Durata in carica

1. Il Consiglio dell'Unione dura in carica cinque anni e comunque fino all'insediamento della nuova assemblea.
2. Ciascun Consiglio comunale, ogni qualvolta viene rinnovato, entro trenta giorni successivi alla elezione del Sindaco, provvede alla elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione. I relativi atti, esecutivi ai sensi di legge, sono inviati al Presidente dell'Unione, che provvede all'insediamento della nuova assemblea una volta che siano pervenuti i nominativi di almeno tre quarti dei componenti della stessa.
3. Qualora al momento dell'insediamento non risultino espressi tutti i membri del Consiglio, questo è successivamente integrato per l'iniziativa del Presidente dell'Unione in seguito al ricevimento dei relativi atti da parte dei singoli Comuni.
4. I commi 2° e 3° si applicano anche nel caso di elezioni amministrative parziali, ai fini del rinnovo delle rappresentanze dei Comuni interessati dalle elezioni stesse.
5. I singoli membri del Consiglio dell'Unione sono sostituiti in seguito a dimissioni, decadenza, perdita della qualità di Consigliere comunale o di Assessore comunale, morte, altre cause previste dalla legge.
6. Nel caso di scioglimento anticipato di un Consiglio Comunale, per i motivi previsti dall'art. 141 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i rappresentanti eletti dallo stesso nel Consiglio dell'Unione restano in carica fino all'insediamento dei nuovi rappresentanti eletti dal Consiglio Comunale rinnovato.
7. Nei casi di scioglimento anticipato di un Consiglio Comunale diversi da quelli di cui all'art. 141 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Commissario straordinario provvede, con nomine da farsi tra gli eleggibili a Consigliere, alla sostituzione di coloro che per lo scioglimento dei Consigli sono decaduti dall'esercizio di speciali funzioni, per le quali la legge espressamente richiede la qualità di Consigliere. Le persone così nominate durano in carica finché non vengono regolarmente sostituite dai rispettivi Consigli.

8. Il Consiglio dell'Unione, nella prima seduta e prima di deliberare su qualsiasi altro argomento, con proprio atto procede alla convalida dell'elezione dei propri componenti eletti dai Consigli comunali dei Comuni membri o dal Commissario straordinario ai sensi dei precedenti commi. In sede di convalida il Consiglio dell'Unione provvede ad esaminare le eventuali cause di ineleggibilità o di incompatibilità dei rappresentanti eletti dai rispettivi Consigli Comunali

Art. 12 - Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio è l'Organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione. Esso esercita le proprie competenze per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nel documento programmatico. Il Consiglio determina l'indirizzo politico e adotta gli atti attribuiti dalla legge alla competenza del Consiglio comunale in quanto compatibili con il presente Statuto.
2. Il Consiglio è validamente riunito alla presenza della maggioranza dei componenti e adotta validamente le proprie deliberazioni con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.
3. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri Organi dell'Unione.
4. La delibera di approvazione del bilancio ed il relativo bilancio sono trasmessi ai Comuni partecipanti all'Unione, per l'affissione all'Albo al fine di portarli a conoscenza dei cittadini.
5. Il Consiglio assolve infine a tutte le altre funzioni affidate al medesimo dalla legge.

Art. 13 - Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio dell'Unione, nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto della legge e del presente Statuto, regolamenti per la propria organizzazione, per la disciplina delle forme di partecipazione, per il funzionamento degli organi e per l'esercizio delle funzioni.
2. I regolamenti adottati dal Consiglio e divenuti esecutivi, sono ripubblicati all'Albo Pretorio dell'Unione per 15 giorni consecutivi.
3. L'Unione provvede alla raccolta di tutti i regolamenti in vigore, rilasciandone copia ai richiedenti.

Art. 14 - Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio dell'Unione può istituire Commissioni consiliari permanenti con il compito di provvedere:
 - a) all'esame degli atti più importanti di competenza del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni del Consiglio stesso;
 - b) all'esame, all'approfondimento ed alla formulazione di pareri su proposte loro assegnate dagli organi dell'Unione o dei Comuni aderenti;
 - c) ad effettuare studi, indagini e ricerche e ad elaborare proposte.
2. Il regolamento stabilisce il numero delle Commissioni permanenti e dei loro componenti, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.
3. Possono essere istituite anche Commissioni di controllo e di garanzia. La presidenza di queste ultime è riservata alle minoranze.
4. Il Consiglio dell'Unione, con deliberazione adottata a maggioranza dei Consiglieri assegnati, può costituire Commissioni speciali per svolgere inchieste sull'attività amministrativa dell'Unione.
5. Con la deliberazione di cui al comma precedente, vengono stabilite la composizione della Commissione speciale, i poteri di cui è munita, gli strumenti per operare ed il termine per la conclusione dei lavori.

Art. 15 - Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri agiscono nell'interesse dell'intera Unione ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato, godono di diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio e hanno diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie per l'espletamento del proprio mandato ed altresì di prendere visione e ottenere copie degli atti delle aziende e delle istituzioni dipendenti o partecipate dall'Unione dei Comuni.
2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità stabilite dal Regolamento di funzionamento del Consiglio dell'Unione.
3. Essi intervengono alle sedute del Consiglio e possono proporre interrogazioni e mozioni nei modi previsti dal regolamento del Consiglio di cui all'art. 17 del presente Statuto. Possono svolgere incarichi a termine inerenti a materie di competenza consiliare su diretta attribuzione del Presidente, senza che tali incarichi assumano rilevanza provvedimento esterna.
4. I Consiglieri devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti e affini fino al quarto grado. L'obbligo di astensione comporta quello di allontanarsi dalla sala della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione.
5. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche al Segretario. In caso di astensione del Segretario il Consiglio elegge un proprio componente a svolgere le funzioni di verbalizzazione.

Art. 16 - Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

1. Decade il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio. A tal fine, deve essere formalmente notificata al Consigliere la causa di decadenza, con l'assegnazione di un termine di quindici giorni per l'invio di eventuali giustificazioni e controdeduzioni. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte del Consiglio della suddetta condizione risolutrice, tenuto conto delle eventuali giustificazioni e controdeduzioni presentate.
2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. La decadenza e le dimissioni da Consigliere Comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di Consigliere dell'Unione appena divenute efficaci.
4. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il Consiglio Comunale, cui il Consigliere decaduto o dimesso appartiene, provvede a eleggere entro il termine di 60 giorni al proprio interno un nuovo Consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il Consiglio dell'Unione.

Art. 17- Regolamento per il funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio adotta a maggioranza assoluta dei voti assegnati il regolamento per disciplinare in dettaglio il proprio funzionamento, ferme le disposizioni di legge in materia e nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto. Alle eventuali modifiche di tale regolamento il Consiglio provvede con la stessa maggioranza.
2. Il regolamento disciplina:
 - a) le modalità di convocazione del Consiglio e i soggetti abilitati a richiederla;
 - b) le modalità di svolgimento delle sedute e dei relativi lavori;
 - c) i casi in cui le sedute si svolgono in seduta segreta, fermo restando il principio generale della pubblicità delle sedute stesse;

- d) le modalità di votazione e i casi in cui si vota a scrutinio segreto, fermo restando il principio generale del voto palese;
- e) il diritto di iniziativa dei Consiglieri;
- f) l'eventuale istituzione delle Commissioni Consiliari permanenti, a rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi, con le relative norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori, fermo restando il principio che alle Commissioni Consiliari non possono essere attribuiti poteri deliberativi, ma solo referenti e istruttori;
- g) la costituzione dei Gruppi consiliari, fermo restando che non possono essere istituiti gruppi composti da un solo Consigliere, tranne non sia originariamente costituito da un solo consigliere;
- h) le modalità di trattazione degli argomenti sottoposti al Consiglio e le modalità di discussione e di approvazione degli atti deliberativi.

Art. 18 - Presidenza delle sedute consiliari

1. Il Consiglio dell'Unione è presieduto dal Presidente del Consiglio.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio assume la presidenza il Consigliere più anziano di età. Il Sindaco più anziano, successivamente all'approvazione da parte dei vari Consigli Comunali dello schema di atto costitutivo e dello Statuto dell'Unione, convoca e presiede la riunione del Consiglio per la costituzione dell'Unione, nonché la prima dopo il rinnovo **della maggioranza** delle rappresentanze dei Comuni a seguito delle elezioni amministrative.
3. Il Presidente del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine e garantire l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, e la regolarità e la libertà delle discussioni e delle decisioni.
4. Il Presidente del Consiglio ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza facendolo risultare a verbale. Può nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine o impedimento dei lavori.

Artt 19-20-21 abrogati

CAPO III – I CONSIGLIERI DELL'UNIONE

Art. 22 – Presidenza del Consiglio

1. E' istituita ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 la figura del Presidente del Consiglio.
2. Al Presidente del Consiglio competono: convocazione, direzione lavori e tutte le ulteriori attività inerenti la Presidenza del Consiglio.
3. Il Presidente del Consiglio è eletto dal Consiglio nella sua prima seduta, nel proprio seno e con votazione palese, sulla base di una proposta sottoscritta dai Sindaci dei Comuni aderenti.
4. Il Presidente del Consiglio può essere invitato a partecipare, senza diritto di voto e con funzioni consultive, alle sedute della Giunta Esecutiva ove vengono trattati gli argomenti da sottoporre al Consiglio dell'Unione.

Artt. 23-24-25 abrogati

Art. 26 – Conferenza Capigruppo

1. Allo scopo di favorire il miglior esercizio delle funzioni del Consiglio, può essere convocata dal Presidente dell'Unione la Conferenza dei Capigruppo presieduta dal medesimo e composta da tutti i capi dei gruppi consiliari costituiti nell'ambito dello stesso Consiglio.
2. La Conferenza dei Capigruppo svolge attività di programmazione dei lavori consiliari, per un più agevole svolgimento degli stessi. Esamina inoltre ogni questione che il Presidente intenda sottoporre
3. Le modalità di funzionamento della Conferenza dei Capogruppo sono stabilite dal regolamento.

Art. 27 – Cessazione della carica di Consigliere

1. I singoli membri del Consiglio dell'Unione cessano dalla loro carica per:
 - a) morte;
 - b) dimissioni;
 - c) decadenza;
 - d) perdita della qualità di Consigliere comunale o di Assessore comunale;
 - e) rimozione ai sensi dell' art. 142 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
 - f) altre cause previste dalla legge.
2. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al consiglio dell'Unione ed al Consiglio comunale rispettivo, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci a far data dall'assunzione del protocollo dell'Unione.
3. La decadenza del Consigliere si verifica:
 - a) per motivi di ineleggibilità ed incompatibilità sopravvenuta;
 - b) quando lo stesso non intervenga, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio dell'Unione.
4. La procedura di decadenza è attivata anche su segnalazione di qualsiasi cittadino. Il Presidente del Consiglio invia contestazione all'interessato, il quale entro dieci giorni può far cessare la causa o presentare osservazioni. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza di tale termine il Consiglio con voto palese delibera in ordine alla decadenza. Nel caso di decadenza per i motivi di cui alla precedente lettera a), il Consiglio invita il Consigliere a rimuovere la causa entro ulteriori dieci giorni, anche mediante l'esercizio del diritto di opzione per la carica che intende conservare. Qualora il Consigliere non vi provveda nel termine assegnato, il Consiglio con voto palese lo dichiara decaduto, in via definitiva.
5. Il Consigliere decaduto cessa automaticamente dalla carica dalla data di esecutività dell'atto consiliare di dichiarazione definitiva della decadenza.
6. Con la perdita per qualsiasi motivo della qualità di Consigliere comunale o di Assessore comunale che costituiscono titolo e condizione per l'appartenenza al Consiglio dell'Unione, ogni membro cessa dalla carica ed è sostituito da un nuovo rappresentante eletto dal Comune interessato.
7. Il Consiglio comunale interessato provvede alla sostituzione dei Consiglieri cessati per i motivi di cui al comma 1 del presente articolo entro trenta giorni.

CAPO IV - LA GIUNTA ESECUTIVA

Art. 28 - Composizione della Giunta

1. La Giunta Esecutiva è formata dal Presidente dell'Unione e da 6 Assessori, di cui uno con funzioni di Vice Presidente, scelti tra i componenti dell'esecutivo dei Comuni aderenti e designati dalle rispettive Giunte Comunali. Il Presidente dell'Unione viene scelto tra i Sindaci dei Comuni aderenti.
2. La composizione della Giunta Esecutiva dovrà comunque assicurare la rappresentanza paritetica dei Comuni aderenti, computando a tal fine anche il Presidente dell'Unione.

Art. 29 - Elezione della Giunta Esecutiva

1. Il Consiglio nella sua prima seduta elegge, nel proprio seno e con votazione palese, il Presidente dell'Unione, il Vice Presidente dell'Unione e la Giunta Esecutiva sulla base di una mozione programmatica sottoscritta dai Sindaci dei Comuni aderenti.
2. Al primo scrutinio la votazione è valida purché abbiano partecipato almeno i due terzi dei Consiglieri in carica.
3. Per la votazione successiva è sufficiente la partecipazione della maggioranza assoluta dei componenti in carica del Consiglio.
4. Qualora alla seduta consiliare convocata per l'elezione del Presidente dell'Unione e della Giunta Esecutiva sia presente solamente la maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica, si procede ad effettuare direttamente la seconda votazione, facendone menzione nella relativa deliberazione.
5. Nel caso di sostituzione in corso di mandato di un numero di componenti della Giunta Esecutiva inferiore alla metà, **il Consiglio prende atto delle designazioni fatte dalle singole Giunte Comunali** Allorché la sostituzione debba avvenire per un numero di componenti della Giunta Esecutiva superiore alla metà, si procede a nuova elezione di Presidente dell'Unione e Giunta Esecutiva con le modalità di cui al comma 1.
6. Non possono fare parte contemporaneamente della Giunta Esecutiva ascendenti o discendenti, fratelli e sorelle, coniugi, affini di primo grado.

Art. 30 - Durata in carica della Giunta Esecutiva

1. La Giunta Esecutiva di norma resta in carica per la durata del Consiglio.
2. La Giunta Esecutiva dura in carica comunque sino all' insediamento della successiva.
3. Le dimissioni di oltre la metà dei componenti della Giunta Esecutiva determinano la decadenza dell'intero organo. In tal caso si procede ai sensi del precedente art. 29, comma 5.
5. Le dimissioni sono presentate per iscritto al Segretario dell'Unione.
4. Entro 15 giorni dalla presentazione delle dimissioni il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio per l'elezione dei nuovi componenti la Giunta Esecutiva.

Art. 31 - Revoca della Giunta Esecutiva

1. La Giunta risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio.
2. Il voto contrario del Consiglio ad una proposta della Giunta non comporta l'obbligo delle dimissioni.
3. Il Presidente dell'Unione e l'intera Giunta Esecutiva congiuntamente possono essere revocati in seguito a proposta motivata approvata dal Consiglio con il voto favorevole palese della maggioranza dei componenti ad esso assegnati.
4. La proposta, sottoscritta da almeno i due quinti dei componenti assegnati al Consiglio, deve essere depositata presso l'Ufficio del Segretario dell'Unione.
5. La proposta viene posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre venti giorni dalla sua presentazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, il Segretario ne riferisce al Prefetto che provvede alla convocazione previa diffida al Presidente dell'Unione.
6. L' approvazione della proposta di revoca comporta l'elezione di una nuova Giunta Esecutiva.
7. Il Presidente dell'Unione e gli Assessori revocati possono essere rieletti nelle rispettive cariche anche nella nuova Giunta Esecutiva.

Art. 32 - Cessazione dei singoli componenti della Giunta Esecutiva

1. I singoli componenti della Giunta Esecutiva cessano dalla carica per:
 - a) morte;
 - b) dimissioni;
 - c) decadenza;
 - d) revoca;
 - e) rimozione ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 18 agosto 200 n. 267.
2. Le dimissioni di uno o più componenti la Giunta Esecutiva in numero inferiore alla metà sono presentate per iscritto al Presidente dell'Unione e acquisite al protocollo dell'Unione.
Il componente dimissionario resta in carica fino alla surroga. Il Consiglio è convocato entro il termine di 30 giorni dalla presentazione delle dimissioni per la relativa sostituzione.
3. La decadenza dalla carica di componente della Giunta Esecutiva avviene per le seguenti cause:
 - a) accertamento di una causa di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di Consigliere della Unione;
 - b) accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di membro della Giunta Esecutiva;
 - b1) cessazione della carica di Assessore nel Comune di appartenenza o revoca della designazione da parte della Giunta Comunale
 - c) assenza, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive della Giunta Esecutiva;
 - d) accertamento delle cause previste dall'art. 58 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
 - d) altri casi previsti dalla legge.
4. La decadenza è dichiarata dal Consiglio..
5. Il singolo componente della Giunta Esecutiva può essere revocato per deliberazione del Consiglio su motivata proposta per iscritto del Presidente dell'Unione. La seduta è pubblica e deve aver luogo decorso il termine di quindici giorni dalla comunicazione della proposta di revoca all'interessato. Per la validità della votazione, espressa a scrutinio segreto, occorre la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
6. Alla sostituzione dei singoli componenti della Giunta Esecutiva dimissionari, revocati, decaduti o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Consiglio su proposta del Presidente dell'Unione, con le stesse modalità previste dai commi del precedente art. 29.
7. Il componente della Giunta Esecutiva rimosso, revocato o decaduto cessa dalla carica, con effetto dalla conoscenza del provvedimento di rimozione o della esecutività dell'atto di revoca o decadenza.

Art. 33 - Competenze della Giunta Esecutiva

1. La Giunta Esecutiva compie tutti gli atti che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze attribuite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti al Presidente dell'Unione o riservate al

Segretario o ai Funzionari. E' altresì di competenza della Giunta Esecutiva l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

2. Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge funzione propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 34 - Organizzazione della Giunta Esecutiva

1. La Giunta Esecutiva svolge collegialmente le proprie competenze.
2. Il Presidente dell'Unione può conferire agli Assessori attribuzioni in materie specifiche e compiti di coordinamento di settori omogenei di attività.
3. Il Presidente dell'Unione comunica al primo Consiglio utile le attribuzioni conferite ai singoli componenti della Giunta Esecutiva e le eventuali modifiche.

Art. 35 - Funzionamento della Giunta Esecutiva

1. La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente dell'Unione, che la presiede e fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta. Nei casi d'urgenza la convocazione può essere fatta per le vie brevi anche nella stessa giornata in cui deve svolgersi la seduta.
2. Il Presidente dell'Unione dirige e coordina l'attività della Giunta Esecutiva e assicura l'unità di indirizzo politico amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
3. La Giunta Esecutiva delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica e a maggioranza dei voti. Le votazioni sono di norma palesi, tranne il caso in cui si tratti di deliberare su persone. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente dell'Unione o di chi presiede la seduta.
4. Le sedute della Giunta Esecutiva non sono pubbliche.
5. Il Segretario dell'Unione partecipa alle riunioni della Giunta Esecutiva e sottoscrive le deliberazioni adottate unitamente a chi presiede la seduta. Le deliberazioni devono riportare in ogni caso nominativamente gli astenuti ed i contrari in sede di votazione.
6. La Giunta Esecutiva può adottare un proprio regolamento interno.
7. Alle sedute possono partecipare senza diritto di voto, Consiglieri, esperti e dipendenti, invitati dal Presidente dell'Unione, per riferire su particolari questioni.

CAPO V - IL PRESIDENTE DELL'UNIONE

Art. 36 - Elezione e Cessazione

1. Il Presidente dell'Unione viene eletto dal Consiglio nella sua prima seduta con votazione palese, contestualmente all'elezione dei componenti della Giunta Esecutiva, con la procedura di cui all'art. 29.
2. Il Presidente dell'Unione cessa dalla carica per morte, dimissioni, decadenza, rimozione, per accertamento della causa di cui all'art. 58 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per altre cause previste dalla legge. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco determina appena divenuta efficace la cessazione di diritto dalla carica di Presidente dell'Unione. La decadenza è dichiarata dal Consiglio.
3. In caso di cessazione del Presidente dell'Unione, ne assume provvisoriamente le funzioni il Vice Presidente dell'Unione e si provvede al rinnovo integrale della Giunta Esecutiva, entro il termine di quindici giorni, decorrenti dalla data della cessazione.

Art. 37 - Funzioni del Presidente dell'Unione

1. Il Presidente dell'Unione svolge le seguenti funzioni:
 - a) funzioni di rappresentanza:
 - ha la rappresentanza legale dell'Ente;
 - rappresenta l'Unione nella assemblea degli enti e consorzi a cui la stessa partecipa;
 - b) funzione di sovrintendenza:
 - sovrintende all'attività amministrativa, sia per le funzioni proprie che conferite, impartendo direttive al Segretario in ordine agli indirizzi funzionali della gestione degli uffici e dei servizi e verificando la rispondenza dei risultati;
 - promuove, per il tramite del Segretario, indagini e verifiche amministrative, sulla intera attività dell'Unione;
 - sottoscrive gli atti amministrativi di natura discrezionale e non collegiale, che lo Statuto ed i regolamenti non riservino al Segretario o ai Responsabili degli uffici e dei servizi;
 - c) funzioni di impulso direzione e coordinamento:
 - convoca e presiede la Giunta Esecutiva e la Conferenza dei Capigruppo, stabilendo gli argomenti da trattare;
 - dirige l'attività della Giunta Esecutiva, assicurandone la rispondenza agli atti di indirizzo del Consiglio;
 - assume iniziative atte ad assicurare che aziende speciali, istituzioni, società appartenenti all'Unione svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta Esecutiva;
 - promuove la Conferenza dei servizi nonché gli accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
 - può intervenire nelle Commissioni consiliari;
 - riceve, insieme al Presidente del Consiglio, dai Consiglieri interrogazioni, interpellanze e mozioni da sottoporre al Consiglio;
 - provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende ed istituzioni;
 - convoca il referendum consultivo di cui all'art. 71 del presente Statuto e ne sottopone il risultato agli organi collegiali secondo la rispettiva competenza.
2. Il Presidente dell'Unione esercita, inoltre le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.
3. Il Presidente dell'Unione assegna agli Assessori ed ai Consiglieri la trattazione di attività amministrative che attengono a materie definite ed omogenee.

Art. 38 - Vice – Presidente dell'Unione

1. Il Vice - Presidente dell'Unione coadiuva il Presidente dell'Unione e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi di legge.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente dell'Unione e del Vice – Presidente dell'Unione ne fa le veci il componente della Giunta Esecutiva più anziano di età.

CAPO VI - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA

Art. 39 - Proposte di deliberazioni

1. Ogni argomento sottoposto all'esame del Consiglio o della Giunta Esecutiva deve essere formulato in proposta di deliberazione nei modi previsti dal presente articolo.
2. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta Esecutiva ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
3. Ai fini dell'obbligo di fornire pareri di regolarità tecnica e contabile, responsabile di servizio è il dipendente di qualifica anche non dirigenziale, che ha la responsabilità e direzione di un servizio avente imputazione di competenze. Nel caso di assenza del dirigente del servizio, configurandosi l'urgenza di provvedere, il parere è reso dal Segretario in relazione alle sue competenze.
4. Non sono sottoponibili ai pareri di cui al precedente comma, gli atti relativi:
 - a) alla convalida dei Consiglieri eletti dai Comuni aderenti;
 - b) alla elezione del Presidente dell'Unione, del Vice Presidente dell'Unione, dei componenti della Giunta Esecutiva e del Presidente del Consiglio;
 - c) alla revoca del Presidente dell'Unione, del Vice Presidente dell'Unione, della Giunta Esecutiva;
 - d) alle dimissioni o revoca del singolo assessore e contemporanea sua sostituzione;
 - e) alla nomina o revoca degli amministratori delle Istituzioni e delle Aziende Speciali espressamente riservate per legge o dal presente Statuto al Consiglio dell'Unione;
 - f) alla nomina e alla revoca dei rappresentanti della Unione presso enti, aziende, società ed altri organismi, espressamente riservate per legge o dal presente Statuto al Consiglio dell'Unione.
5. Non sono soggetti ad alcun parere gli atti di natura squisitamente di programmazione politica, sempre che non comportino, per espressa dichiarazione, assunzione di impegni ed oneri anche indirettamente.

Art. 40 - Deliberazioni

1. Le proposte formulate ai sensi del precedente art. 39 sono sottoposte a deliberazioni del Consiglio e della Giunta Esecutiva.
2. Nel caso di proposte contenenti uno o più pareri contrari, il Consiglio o la Giunta Esecutiva, se ritengono di deliberare in modo difforme dal parere espresso, devono adeguatamente motivare la loro decisione.
3. I Dirigenti e i Responsabili degli uffici e dei servizi possono intervenire alle sedute del Consiglio e della Giunta Esecutiva se invitati, al fine di fornire, su richiesta, elementi valutativi in ordine alle proposte di deliberazioni e ai pareri da loro formulati.

Art. 41 - Deliberazioni d'urgenza della Giunta Esecutiva

1. La Giunta Esecutiva può, in caso d'urgenza, sotto la propria responsabilità, prendere deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.
2. Le deliberazioni suddette decadono se non sono ratificate dal Consiglio entro sessanta giorni da quello della loro adozione.
3. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta Esecutiva, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

Art. 42 - Obbligo di astensione e divieto di incarichi e consulenze

1. I Consiglieri, i componenti della Giunta Esecutiva, il Presidente dell'Unione ed il Presidente del Consiglio devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di propri parenti o affini fino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi e di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.
2. Si astengono pure dal prendere parte in servizi, esazione di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse dell'Unione o degli enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.
3. I divieti di cui ai commi precedenti si applicano anche al Segretario dell'Unione.
4. Al Presidente dell'Unione, agli altri componenti della Giunta Esecutiva ed ai Consiglieri è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza dell'Unione.

Art. 43 - Esecutività delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta Esecutiva diventano esecutive nei modi e nei termini stabiliti dalla legge.
2. Le deliberazioni medesime devono essere pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
3. Nei casi d'urgenza le stesse deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto favorevole espresso dalla maggioranza dei componenti ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 44 - Controllo e vigilanza

1. Salvo diverse disposizioni recate dalle leggi vigenti, alla Unione si applicano le norme sul controllo e sulla vigilanza dettate per i Comuni e le Province come espressamente stabilito dagli articoli 2 e 140 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

TITOLO 3° - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 45 Principi generali

1. L'assetto organizzativo è improntato a criteri di autonomia operativa ed economicità di gestione, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità per il perseguimento degli obiettivi programmatici degli Organi di governo.
2. Gli Organi dell'Unione individuano gli obiettivi prioritari dell'Ente e ne definiscono i processi di controllo in grado di misurare il livello di conseguimento.
3. L'azione amministrativa tende al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità e alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell'Unione.
4. L'Unione provvede alla determinazione del proprio assetto organizzativo, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla legge, dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti ad essa assegnati.
5. L'organizzazione s'ispira a criteri di autonomia, funzionalità, economicità di gestione.
6. Il personale dell'Unione è organizzato in base ai principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale e di qualificazione professionale.
7. L'Unione promuove la partecipazione dei dipendenti alla definizione dei metodi di lavoro, alle modalità di esercizio delle competenze assegnate, alla verifica della rispondenza agli obiettivi rispetto alle linee programmatiche e alle risorse assegnate.

Art. 46 Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce le regole o caratteristiche del sistema di decisione e direzione dell'Ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando le responsabilità attribuite ai responsabili di servizio.
2. Il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi è approvato con deliberazione della Giunta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 47 - Segretario dell'Unione

1. L'Unione ha un Segretario, scelto dal Presidente, su proposta della Giunta, tra i Segretari Comunali dei Comuni aderenti all'Unione. Per quanto riguarda il relativo trattamento economico si osserva quanto previsto dalla vigente normativa.
2. Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente da cui dipende funzionalmente, sovrintende allo svolgimento delle funzioni di responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l'attività al fine di perseguire coesione della struttura efficacia ed efficienza nel raggiungimento dei fini determinati dagli organi di governo, nella gestione dei servizi e nell'attività della Unione.
3. Il regolamento di cui all' art. 89 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, stabilisce le modalità della predetta attività di coordinamento, contemperando le esigenze di autonomia e responsabilità dei Funzionari con quella primaria e prevalente dell'armonico e integrato funzionamento dell' intera struttura.
4. Il Segretario, può assumere direttamente le funzioni aggiuntive e ulteriori, rispetto alle funzioni di cui all'art. 32, c. 5-ter, del D.Lgs. 267/2000, di Dirigente/Responsabile di settore, inerenti all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, tramite provvedimento del Presidente dell'Unione.
5. Per l' esercizio delle proprie funzioni il Segretario adotta specifiche determinazioni, datate e progressivamente numerate.
6. Il Segretario, oltre le vigenti disposizioni in materia di responsabilità penale, civile amministrativa, disciplinare prevista per i dipendenti di pubbliche amministrazioni, è responsabile della correttezza amministrativa e della efficienza della gestione burocratica generale dell' Ente, dei risultati delle attività svolte, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnategli. Inoltre è responsabile per le iniziative ed i compiti direttamente affidatigli ed unitamente ai Responsabili di servizio, degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni.
7. Al Segretario possono essere affidate le funzioni di Direttore generale ai sensi della normativa vigente.
8. Alla prima seduta del Consiglio dell'Unione partecipa il Segretario del Comune il cui Sindaco svolge la funzione di Presidente del Consiglio ai sensi dell'art. 18, comma 2.

Art. 48- Direttore Generale

1. Il Presidente dell'Unione può nominare, previa deliberazione della Giunta, un Direttore Generale al di fuori della dotazione organica;
2. Qualora il Presidente dell'Unione intenda avvalersi di un Direttore Generale, con proprio decreto manifesta detta volontà, approva l'avviso pubblico e stabilisce le regole per la selezione dei candidati.
3. Il Presidente dell'Unione con il provvedimento di nomina del Direttore Generale disciplina i rapporti di questo con il Segretario dell'Unione, fermo restando che è esclusa ogni forma di dipendenza gerarchica dell'uno dall'altro e che restano ferme le competenze attribuite in via esclusiva dalla legge ad ognuno di essi.
4. Nel caso in cui il Direttore Generale sia individuato fra i dipendenti dell'ente aventi inquadramento giuridico almeno nella categoria D3, egli cessa immediatamente dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Alla cessazione delle funzioni di Direttore Generale, il dipendente potrà richiedere la riammissione in servizio. La richiesta dovrà essere presentata entro i trenta giorni successivi alla cessazione delle funzioni di Direttore Generale e la riammissione è subordinata alla vacanza del posto in organico.
5. La durata dell'incarico di Direttore Generale non può eccedere quella del Presidente dell'Unione che lo ha nominato. Egli può comunque essere revocato in qualsiasi momento dal Presidente, previo parere della Giunta.

Art. 49 - Il Personale

1. L'Unione ha una sua dotazione organica.
2. Il personale dei Comuni assegnato ai servizi attribuiti all'Unione è di norma trasferito all'Unione, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali previsto dalle norme di legge e di contratto vigenti nel tempo..
3. Il personale trasferito dai Comuni diventa, a tutti gli effetti, dipendente del nuovo Ente e la procedura di trasferimento è disciplinata dall'art. 31 del d.lgs. 165/2001 "Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività", e, per le garanzie, dall'art. 2112 del Codice Civile che regola i mantenimenti dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di azienda o di una parte di essa. Il rapporto di lavoro col dipendente comunale prosegue con l'Unione, senza soluzione di continuità, e i lavoratori trasferiti conservano tutti i diritti che ne derivano. L'Unione è obbligata ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi, anche aziendali, vigenti per ciascun lavoratore alla data del trasferimento, fino ad avvenuta definizione di un contratto integrativo aziendale dell'Unione.
4. I Comuni, in virtù del trasferimento delle funzioni e delle attività, dovranno procedere alla ridefinizione della dotazione organica, disponendo il congelamento, secondo la disciplina dell'art. 6 bis, D.lgs.165/2001, dei posti oggetto di trasferimento. Al fine di dare attuazione a quanto sopra l'Unione e i singoli Comuni stipuleranno appositi accordi entro il 31/12/2016.
5. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche al personale già in carico all'Unione alla data del 31.12.2016. I Comuni di Monteciccardo, Montelabbate, Tavullia e Vallefoglia provvederanno, alla definizione della dotazione organica ed al congelamento di un numero di posti pari al costo sostenuto da ciascun Comune alla data del 31.12.2016.
6. Nel caso di scioglimento dell'Unione, di recesso di uno dei comuni aderenti o qualora cessi lo svolgimento da parte dell'Unione di determinati servizi o funzioni già conferite, il personale trasferito all'Unione rientra nei ruoli organici dei Comuni di provenienza, mentre quello già in carico all'Unione alla data del 31.12.2016 verrà riassorbito dai Comuni di Monteciccardo, Montelabbate, Tavullia e Vallefoglia previo accordo sindacale.
7. in sede di prima attuazione i Comuni possono conferire il personale all'Unione mediante l'istituto del comando. Per motivate esigenze organizzative, l'Unione e i Comuni possono utilizzare il personale delle rispettive dotazioni organiche avvalendosi dell' istituto del comando di personale, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali previsto dalle norme di legge e di contratto vigenti nel tempo.
8. in sede di prima attuazione nonché per specifiche iniziative di collaborazione, l'unione e i comuni possono, altresì, disporre il distacco di proprio personale assegnato agli uffici e servizi coinvolti, da e verso l'unione, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali previsto dalle norme di legge e di contratto vigenti nel tempo.
9. Il personale dell'Unione è ripartito in una dotazione organica a struttura piramidale suddivisa in settori. Per ogni settore, che può ricomprendere uno o più servizi, il Presidente provvede a nominare un Responsabile del Settore. La Giunta, al fine di far fronte al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali, può deliberare la richiesta di distacco di personale ai Comuni partecipanti.
10. L'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all'Unione comporta l'unificazione delle relative strutture amministrative.
11. Per quanto riguarda il personale dipendente direttamente assunto dall'Unione, nell'ipotesi di scioglimento dell'Unione, o di recesso anche di un singolo Comune, sussiste, da parte dei Comuni o del Comune recedente, l'obbligo di riassunzione del predetto personale

dipendente secondo l'onere sostenuto dal singolo Comune al momento dell'adozione della deliberazione di scioglimento/ recesso, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti alla data dello scioglimento. Ai fini del passaggio del personale dipendente dovrà essere sottoscritto specifico accordo con le OO.SS.

12. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli Enti locali. Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi nazionali e decentrati definiti nel comparto di contrattazione Regioni-Enti locali.

13. La Giunta, in conformità alla normativa vigente, nell'ambito degli obiettivi assegnati ai responsabili gestionali, può autorizzare per prestazioni di livello specialistico finalizzate al conseguimento di obiettivi determinati, la costituzione di collaborazioni esterne di esperti di provata competenza, previa verifica dell'inesistenza di figure interne presenti nell'Unione e nei Comuni associati e previa presentazione e valutazione di apposito curriculum, nel rispetto delle norme di legge vigenti. Nell'atto di incarico debbono essere determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione, motivandone la congruità economica rispetto alle prestazioni richieste.

Art. 50 - Contratti a tempo determinato e collaborazioni

1. Il Presidente dell'Unione, sulla base di atto di indirizzo della Giunta Esecutiva, può procedere alla copertura di posti di Responsabile dei servizi o degli uffici, mediante contratto a tempo determinato, attraverso convenzioni con i Comuni aderenti o con contratti di collaborazione professionale. I contratti di collaborazione professionale, stipulati unicamente con soggetti forniti di adeguata esperienza e qualificazione professionale, e comunque in possesso dei requisiti di studio e professionali richiesti per l'accesso al posto da ricoprire, hanno una durata non superiore al mandato del Presidente dell'Unione e sono rinnovabili.

Art. 51 - Collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità

1. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, l'Unione può avvalersi, secondo la disciplina dettata dal proprio regolamento di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

2. Il regolamento disciplina i criteri di scelta del soggetto cui viene conferito l'incarico e individua gli elementi essenziali da prevedere nella convenzione che riguardano:

- a) la natura privatistica del rapporto;
- b) le modalità di adempimento della prestazione;
- c) la durata che comunque non potrà essere superiore alla durata del programma;
- d) i criteri per la determinazione del relativo compenso;
- e) i tempi di esecuzione e le relative penalità;
- f) le modalità di pagamento.

Art. 52 - abrogato

TITOLO 4° - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

CAPO I - PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

Art. 53 - Svolgimento attività amministrative

1. L'Unione svolge la propria attività amministrativa informandola ai principi stabiliti dal presente Statuto per il perseguimento delle finalità indicate nello Statuto stesso.

2. Nello svolgimento delle proprie attività amministrative l'Unione provvede:

- a) all'esercizio delle funzioni e alla gestione dei servizi di propria competenza;
 - b) all'esercizio delle funzioni e alla gestione dei servizi pubblici conferiti dai Comuni membri, da altri Comuni o Comunità Montane, dalla Provincia e dalla Regione.
3. L'Unione promuove ed attua forme associative e di cooperazione con altri soggetti pubblici e privati, per l'esercizio delle funzioni e di servizi pubblici di cui al precedente comma.

CAPO II - SERVIZI PUBBLICI

Art. 54 - Gestione servizi pubblici

1. L'Unione, nell'ambito delle proprie competenze e di quelle ad essa attribuite, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano ad oggetto produzione di beni servizi ed attività rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali. La loro gestione è caratterizzata da efficienza, trasparenza delle decisioni, bontà e puntualità di produzione, considerazione e cortesia verso l'utente.

2. L'Unione non può dismettere l'esercizio di un servizio pubblico di cui abbia ricevuto la titolarità dai Comuni, senza il loro preventivo consenso.

3. L'Unione può gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:

- a) in economia;
- b) in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica imprenditoriale;
- d) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'Unione, qualora si renda opportuno, in relazione alla natura del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;
- e) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria;
- f) a mezzo di fondazioni, istituzioni o associazioni.

4. La successione nei rapporti relativi alla gestione dei servizi pubblici locali assunti dall'Unione, in caso di fusione, scioglimento o recesso di taluni Comuni che la costituiscono è regolata nel rispetto dei criteri dettati dall'art. 1-bis del presente Statuto.

Art. 55 - Società con partecipazione di capitale pubblico

1. Qualora, in relazione alla natura del servizio da erogare, si renda opportuna la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, l'Unione può partecipare alla costituzione di società di capitali e/o aderire a Società di capitale già costituite.

2. Ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le società di capitali di cui al 1° comma possono essere costituite senza il vincolo della proprietà maggioritaria dei soggetti pubblici.

3. Le società di capitali possono essere costituite con lo scopo di attuare interventi in programmi o iniziative approvati dalla Comunità Economica Europea, dallo Stato e dalla Regione compatibili con i fini istituzionali dell'Unione.

4. Le predette società possono essere altresì costituite in forma consortile aventi come scopo statutario la prestazione di servizi per l'innovazione tecnologica, gestionale ed organizzativa alle piccole imprese industriali, commerciali, di servizi e alle imprese artigiane di produzione di beni e servizi ai sensi dell'art. 27 della legge 05.10.1991, n° 317.
5. Il Consiglio nomina i rappresentanti dell'Unione, al di fuori del proprio seno, tra persone di accertata esperienza tecnica o amministrativa.

CAPO III - FORME ASSOCIATIVE E DI COLLABORAZIONE

Art. 56 - Principi generali e tipologie

1. L'Unione collabora con la Comunità Economica Europea, con lo Stato, con la Regione, con la Provincia e con tutti gli altri Enti ed Istituzioni che hanno poteri di intervento in materie interessanti l'Unione stessa.
2. L'Unione ricerca e promuove forme associative e di cooperazione con i Comuni confinanti, con le Comunità Montane e con la Provincia, per svolgere in modo più efficiente quelle funzioni e servizi che per le loro caratteristiche si prestano ad una gestione unitaria con altri Enti, realizzando economie di scala e assicurando una maggiore efficacia nella prestazione dei servizi ai cittadini.
3. Le forme associative e di cooperazione previste dalla legge e dal presente Statuto sono:
 - a) gestione in forma associata di funzioni dei Comuni, non conferite all'Unione;
 - b) le convenzioni;
 - c) i consorzi;
 - d) gli accordi di programma.

Art. 57 - Convenzioni

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, l'Unione può stipulare apposite convenzioni con i Comuni aderenti, con altri Comuni e Comunità Montane, con la Provincia e con la Regione.
2. Le convenzioni approvate dal Consiglio dell'Unione devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 58 - Consorzi

1. L'Unione può partecipare alla costituzione di Consorzi con i Comuni aderenti, con altri Comuni e Comunità Montane, con la Provincia e con altri Enti pubblici per la gestione associata di uno o più servizi pubblici. L'Unione non può partecipare a Consorzi qualora dei medesimi facciano parte tutti i Comuni che la costituiscono.
2. Il Consiglio dell'Unione, ai fini della costituzione di un Consorzio, approva a maggioranza assoluta dei componenti in carica una convenzione, unitamente allo Statuto del Consorzio stesso.
3. La convenzione deve prevedere la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del Consorzio.
4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo Statuto per i Consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi da Comuni e Province, l'Assemblea del Consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nelle persone del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto.

Art. 59 - Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata dell'Unione e di altri soggetti pubblici, il Presidente dell'Unione, in relazione alla competenza primaria e prevalente dell'Unione sulle opere sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. A tal fine il Presidente dell'Unione convoca una Conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
3. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con un atto formale del Presidente dell'Unione. Qualora l'accordo di programma comporti l'assunzione di una spesa a carico del bilancio dell'Unione, l'approvazione dell'accordo stesso deve essere preceduta dall'adozione dell'atto con il quale viene finanziata la predetta spesa.
4. La disciplina degli accordi di programma prevista dall'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, e dal presente articolo, si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi a opere, interventi o programmi di intervento di competenza dell'Unione.

CAPO IV - PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 60 - Procedimento amministrativo

1. L'azione amministrativa dell'Unione è retta da criteri di economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità.
2. In ogni procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive in modo diretto o indiretto, con esclusione dei procedimenti tributari e di quelli diretti all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e programmazione, si applicano le norme contenute nella Legge 7 agosto 1990, n° 241 e le altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti.
3. L'Unione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze, imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

Art. 61 - Motivazione dei provvedimenti

1. Ogni provvedimento posto in essere dall'Unione nello svolgimento della propria attività amministrativa, fatta eccezione per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale e compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato.
2. La motivazione indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
3. Qualora le ragioni della decisione siano espresse mediante rinvio ad altro atto dell'Amministrazione, quest'ultimo è indicato e reso disponibile.
4. In ogni provvedimento da notificare agli interessati sono indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

Art. 62 - Responsabile del procedimento

1. Apposito regolamento determina per ciascun tipo di procedimento l'Unità Organizzativa e l'Ufficio responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.
2. L'Unione provvede a dare idonee forme di pubblicità alle disposizioni adottate ai sensi del comma precedente.
3. Il responsabile di ciascuna Unità Organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'Unità stessa, la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento, nonché eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale. Il provvedimento di revoca dell'atto di assegnazione di responsabilità è scritto e motivato.

4. Fino a quando non sia stata effettuata l'assegnazione di cui al precedente comma 3, oppure qualora sia stata revocata, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto all'Unità Organizzativa determinata a norma dello stesso terzo comma.

5. Il responsabile del procedimento:

- a. valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
- b. accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti a tal fine necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria;
- c. propone l'indizione o, su delega del Presidente dell'Unione, indice la Conferenza di servizi;
- d. cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
- e. adotta ove ne abbia la competenza il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione.

Art. 63 - Partecipazione al procedimento

1. Il regolamento di cui al precedente articolo, nel rispetto della Legge 7 agosto 1990 n° 241, detta norme in ordine all'avvio ed al termine del procedimento, alla partecipazione e all'intervento nel procedimento e in generale ai diritti interessati al procedimento.

Art. 64 - Misure organizzative per la presentazione di atti e documenti

1. L'Unione adotta le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione o di altra pubblica amministrazione, il Responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.
3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal Responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.

Art. 65 - Accordi sostitutivi di provvedimenti

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate dai soggetti interessati al procedimento, l'Amministrazione può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.
2. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi e sono stipulati per iscritto, salvo che la legge disponga altrimenti.
3. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'Amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, provvedendo a liquidare un indennizzo in relazione ai pregiudizi eventualmente verificatisi a danno del privato.

Art. 66 - Conferenza dei servizi

1. Al fine di una semplificazione dell'azione amministrativa, qualora sia opportuno effettuare l'esame di più interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, il Presidente dell'Unione indice una Conferenza di servizi.
2. La Conferenza può essere indetta anche quando l'Amministrazione debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre Amministrazioni pubbliche. In tal caso le determinazioni concordate nella Conferenza tra tutte le Amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti.
3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'Amministrazione rappresentata e non abbia notificato all'Amministrazione procedente, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della determinazione di conclusione del procedimento, il proprio motivato dissenso, ovvero nello stesso termine non abbia impugnato la determinazione conclusiva della conferenza dei servizi.
4. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 14, comma 4°, della Legge 7 agosto 1990, n° 241.

TITOLO 5° - PARTECIPAZIONE POPOLARE ED ACCESSO DEI CITTADINI ALLE INFORMAZIONI

CAPO I - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 67 - Partecipazione popolare

1. L'Unione informa la propria attività ai principi della partecipazione della popolazione garantendone in modi e con strumenti idonei l'effettivo esercizio per la tutela di situazioni giuridiche soggettive e di interessi collettivi incidenti nella sfera di competenza e nell'ambito del territorio dell'Unione.
2. L'Unione assicura alla popolazione, attraverso le forme previste dal presente Statuto e dal regolamento, le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi, contribuendo, con le loro proposte alla fase di impostazione delle decisioni che essi dovranno assumere sui temi di interesse generale relativi alla programmazione dell'attività amministrativa o su temi specifici aventi interesse rilevante per l'Unione.
3. L'Unione garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'eguaglianza di trattamento di tutti i gruppi e organismi.

Art. 68 - Rapporti con le associazioni

1. L'Unione favorisce l'attività delle associazioni, dei comitati, delle consulte o degli enti esponenziali operanti sul proprio territorio; sostiene e valorizza le libere forme associative, la loro costituzione e potenziamento, con particolare riguardo a quelle che perseguono, senza scopo di lucro, finalità scientifiche, culturali, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio artistico e culturale, di assistenza, sportive, del tempo libero, in quanto strumento di formazione della popolazione.
2. A tal fine viene incentivata la partecipazione di detti organismi alla vita amministrativa dell'Unione attraverso la possibilità di presentare memorie, documentazioni, osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento pubblico ed alla soluzione dei problemi amministrativi. Possono essere attivate anche forme di consultazioni per l'esame di problemi specifici.
3. L'Unione potrà inoltre intervenire con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al primo comma nel rispetto dei modi e delle forme dell'apposito regolamento previsto dall'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n° 241.

Art. 69 - Forme di consultazione della popolazione

1. Nelle materie di esclusiva competenza dell'Unione, ed al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle iniziative, l'Unione stessa può avviare forme diverse di consultazione della popolazione.

2. La consultazione avviene anche mediante l'indizione di apposite riunioni o assemblee pubbliche.

Art. 70 - Istanze, reclami, petizioni e proposte

1. Le persone singole o associate residenti nel territorio dell'Unione hanno la facoltà di rivolgere al Presidente dell'Unione istanze, petizioni e proposte per promuovere interventi per la miglior tutela di interessi collettivi, o lamentare disfunzioni o irregolarità.
2. Ogni e qualsiasi istanza deve essere presa in considerazione e produrre un atto scritto con il quale il Presidente dell'Unione formula le valutazioni conseguenti e fornisce adeguata risposta nel termine di 30 giorni dal ricevimento dell'istanza stessa.

Art. 71 - Referendum

1. Il referendum è l'istituto con il quale gli elettori dei Comuni aderenti all'Unione sono chiamati a pronunciarsi in merito a temi di esclusiva competenza dell'Unione stessa e di rilevante interesse sociale, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso. Il carattere consultivo del referendum è garantito dal fatto che l'esito della consultazione non pone l'obbligo agli organi elettivi di conformarsi al risultato del voto espresso dal corpo elettorale. Il referendum consultivo può essere limitato al corpo elettorale ricompreso in una parte del territorio dell'Unione.
2. Il referendum può essere indetto:
 - a) per deliberazione del Consiglio dell'Unione, il quale fissa il testo da sottoporre agli elettori;
 - b) su richiesta presentata da almeno la metà dei Consigli comunali dei Comuni aderenti oppure da almeno un terzo degli elettori iscritti nelle liste dei Comuni dell'Unione al primo gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata al Presidente dell'Unione.
3. Il referendum può essere svolto:
 - a) prima di procedere all'approvazione di provvedimenti, con carattere di consultazione preventiva;
 - b) dopo l'approvazione di atti deliberativi da parte degli organi comunitari.
4. L'oggetto del referendum deve rientrare fra le materie di esclusiva competenza dell'Unione e di rilevante interesse sociale. Non è ammesso il referendum in materia di tributi, bilanci, conti consuntivi, mutui, regolamenti interni, designazione e nomine di rappresentanti in enti e aziende o società.
5. L'ammissione della richiesta referendaria, sia riguardo all'ambito della materia a cui si riferisce il quesito ed alla sua chiarezza ed intelligibilità sia riguardo al numero, alla qualificazione e alla riconoscibilità dei sottoscrittori, è rimessa al giudizio di una Commissione di garanti composta dal Prefetto o suo delegato in qualità di Presidente, da un magistrato nominato dal Presidente del Tribunale e dal Segretario dell'Unione in qualità di componenti.
6. I referendum sono convocati dal Presidente dell'Unione e vengono effettuati due volte all'anno nei periodi dal 15 aprile al 15 giugno e dal 15 ottobre al 15 dicembre, non in coincidenza con altre consultazioni elettorali. La consultazione si effettua durante una sola giornata festiva. La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale con voto libero e segreto, al quale partecipano gli iscritti nelle liste elettorali dei Comuni aderenti interessati alla Consultazione.
7. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e si è raggiunta su di esso la maggioranza dei voto validamente espressi.
8. Entro 15 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, il Presidente dell'Unione sottopone al Consiglio o alla Giunta, a seconda della competenza, i risultati del referendum. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri in carica o dei componenti in carica della Giunta, a seconda delle competenze. Uno stesso quesito non può essere sottoposto nuovamente a referendum se non sono trascorsi almeno cinque anni.
9. Le ulteriori norme per l'indizione e l'organizzazione del referendum sono stabilite da apposito regolamento. La normativa referendaria farà riferimento, per quanto compatibile alle procedure adottate per lo svolgimento dei referendum abrogativi di leggi statali, adeguandole alla dimensione locale della consultazione ed eventualmente vagliandole ai fini della loro semplificazione ed economicità.
10. I Comuni facenti parte all'Unione forniscono adeguato supporto tecnico di locali ed attrezzature per consentire il regolare svolgimento di referendum.

CAPO II - PARTECIPAZIONE DEI COMUNI MEMBRI ALL'ATTIVITÀ DELL'UNIONE

Art. 72 - Forme di partecipazione

1. I Comuni membri partecipano all'attività amministrativa espletata dall'Unione attraverso:
 - a) l'esercizio dei diritti e delle prerogative da parte dei Consiglieri;
 - b) l'esercizio della facoltà da parte di ogni Consiglio comunale di chiedere al Presidente del Consiglio la convocazione del Consiglio per la trattazione di problemi di interesse comune, con obbligo del Presidente del Consiglio di provvedere nei termini di cui all'art. 15, 2° comma del presente Statuto e del Regolamento di funzionamento del Consiglio dell'Unione;
 - c) l'esercizio del diritto da parte di almeno la metà dei Consigli comunali di richiesta del referendum consultivo ai sensi del precedente art. 70, comma 2, lettera b).

CAPO III - DIFENSORE CIVICO abrogato

Artt. 73 – 74 abrogati

CAPO IV - ACCESSO DEI CITTADINI ALLE INFORMAZIONI

Art. 75 - Diritto di accesso e informazione dei cittadini

1. Tutti gli atti dell'Unione sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Responsabile del procedimento, che ne vieti l'esibizione conformemente a quanto previsto dal regolamento di cui al successivo comma 7, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di gruppi o delle imprese.
2. Anche in presenza del diritto di riservatezza delle persone, va garantita ai soggetti interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici.
3. Il Responsabile del procedimento ha facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'attività amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti riguardanti atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, degli atti interni ai procedimenti tributari e di quelli relativi ai procedimenti disciplinari, salvo diverse disposizioni di legge.

4. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dall'amministrazione o comunque dalla stessa utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
5. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dal regolamento. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di produzione, salve le vigenti disposizioni in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e visura.
6. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e deve riguardare documenti formati dall'Amministrazione o da questa detenuti stabilmente.
7. Il Consiglio dell'Unione approva il Regolamento per garantire l'applicazione del diritto d'accesso. Il Regolamento dovrà:
 - a. assicurare ai cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione;
 - b. disciplinare il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi;
 - c. dettare le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.
8. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi soltanto nei casi stabiliti dal presente articolo.

TITOLO 6° - FINANZA E CONTABILITA'

Art. 76 - Ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile dell'Unione è stabilito dalle disposizioni contenute nel testo unico approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.
2. L'ordinamento stabilisce i principi contabili che si applicano alle attività di programmazione, di previsione, di gestione, di rendicontazione, di investimento e di revisione, nonché alla disciplina del dissesto.

Art. 77 - Regolamento di contabilità

1. Il Consiglio dell'Unione approva il Regolamento di contabilità dell'Ente.
2. Con il regolamento di contabilità l'Unione applica i principi contabili stabiliti dalle disposizioni di legge, con modalità organizzative corrispondenti alle proprie caratteristiche, ferme restando le disposizioni previste dall'ordinamento per assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema finanziario e contabile.
3. Il regolamento di contabilità stabilisce le norme relative alle competenze specifiche dei soggetti preposti alla programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario e contabile, in armonia con le disposizioni dell'ordinamento delle autonomie locali e delle altre leggi vigenti in materia.
4. Il regolamento di contabilità disciplina:
 - a. l'organizzazione del servizio finanziario, al quale è affidato il coordinamento e la gestione dell'attività finanziaria;
 - b. le modalità con le quali vengono resi i pareri di regolarità contabile sulle proposte di deliberazioni e di determinazioni. Il responsabile del servizio finanziario effettua le attestazioni di copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e, quando occorre, in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrate vincolate secondo quanto previsto dallo stesso regolamento di contabilità;
 - c. le segnalazioni obbligatorie dei fatti e delle valutazioni del responsabile finanziario al Presidente dell'Unione, al Segretario generale e al Revisore dei Conti ove si rilevi che la gestione delle entrate o delle spese correnti evidenzia il costituirsi di situazioni non compensabili da maggior entrate o minori spese tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio;
 - d. le procedure e i rapporti finanziari e contabili fra l'ente ed i consorzi cui partecipa, nonché la partecipazione alla gestioni convenzionate o regolate da accordi di programma e alle società costituite dall'Unione per la gestione dei servizi pubblici locali;
5. Il regolamento di contabilità prevede l'istituzione di un servizio di economato, cui viene preposto un responsabile, per la gestione di cassa delle spese d'ufficio di non rilevante ammontare.

Art. 78 - Fonti di finanziamento

1. Le fonti di finanziamento dell'Unione sono costituite da:
 - a. entrate proprie;
 - b. trasferimenti da parte dei Comuni aderenti secondo un criterio di proporzionalità rispetto alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente;
 - c. trasferimenti e contributi erariali e regionali;
 - d. finanziamenti correnti o in conto capitale previsti da altre leggi statali e regionali o da disposizioni da U.E.;
 - e. finanziamenti provenienti da Provincia, Regione ed altri Enti per l'esercizio di funzioni conferite o delegate.
2. L'Unione può contrarre mutui passivi per il finanziamento di investimenti o di altre spese previste dalla legge.

Art. 79 - Tesoreria

1. L'Unione ha un servizio di tesoreria, affidato ad un istituto di credito autorizzato a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n° 385.
2. Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione dell'Unione e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori e agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dai regolamenti dell'Unione e da norme pattizie.
3. Il tesoriere esegue le operazioni di cui al comma 2 nel rispetto della Legge 29 ottobre 1984, n° 720, e successive modificazioni.
4. Ogni deposito, comunque costituito, è intestato all'Unione e viene gestito dal tesoriere.
5. L'affidamento del servizio di tesoreria viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 80 - Organo di revisione economico-finanziaria

1. L'organo di revisione economico-finanziaria è designato secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.
2. abrogato.
3. Il Revisore dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera di nomina. Non è revocabile, salvo che per inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta.
4. Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Unione e può presentare proposte e segnalazioni rivolte agli organi dell'Unione e a quelli dei Comuni competenti.
Può essere invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio e della Giunta Esecutiva.

5. Il Revisore, in conformità al presente Statuto e al regolamento di contabilità, collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo. Il Revisore deve esplicitare le proprie funzioni sul rendiconto di gestione, anche se alla data di approvazione del medesimo risulta scaduto l'incarico.

6. Nella stessa relazione, il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

7. Il Revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio. Deve inoltre conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui a conoscenza per ragione del proprio ufficio.

8. La legge ed il regolamento di contabilità dettano le ulteriori norme in merito alla incompatibilità e ineleggibilità alla carica di revisore, alla cessazione dell'incarico, ai limiti all'affidamento di incarichi, alle ulteriori funzioni e al compenso da corrispondere, che non può superare quello previsto per Enti di popolazione pari alla sommatoria della popolazione dei comuni partecipanti all'Unione.

Art. 81 - Contabilità economica

1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

2. L'Unione ai fini della predisposizione del rendiconto generale di gestione di cui al comma 1°, adotta il sistema di contabilità che ritiene più idoneo per le proprie esigenze.

3. Con la decorrenza stabilita dalla legge, i risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio ai sensi dell'art. 151, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Art. 82 - Attività contrattuale

1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e prestazioni di servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate, alle locazioni, l'Unione, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del procedimento indicante:

a. il fine che con il contratto si intende perseguire;

b. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c. le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni di legge vigenti in materia e le ragioni che sono alla base.

3. L'Unione adotta specifico regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale.

TITOLO 7° - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 83 - Adesione ad enti ed associazioni

1. L'Unione può aderire ad enti, organismi, ed associazioni che curano interessi attinenti ai suoi fini istituzionali.

Art. 84 - Pari opportunità

1. L'Unione attua le opportune iniziative al fine di assicurare, per quanto possibile, la presenza di entrambi i sessi sia nella composizione del Consiglio dell'Unione che in quella della Giunta Esecutiva.

2. L'Unione dà attuazione al disposto di cui all'art. 57 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Art. 85 - Capacità normativa

1. L'Unione possiede, limitatamente all'oggetto delle proprie attribuzioni, la medesima capacità normativa rimessa dalla legge ai Comuni.

2. Sino all'emanazione di propri ed autonomi regolamenti, l'Unione applica i regolamenti del Comune di Tavullia in quanto compatibili con il proprio Statuto.

Art. 86 - Gestione finanziaria transitoria

1. Per la gestione dell'esercizio corrente, l'Unione approva un proprio bilancio, estendendo in via provvisoria, sino all'espletamento delle procedure di legge per l'affidamento del servizio di Tesoreria, la convenzione in essere con il soggetto gestore della Tesoreria del Comune di Tavullia.

Art. 87 - Modifiche dello Statuto - Entrata in vigore

1. Le modifiche del presente statuto, deliberate dal Consiglio dell'Unione con le stesse procedure e maggioranze previste per l'approvazione dello statuto, sono inviate ai Comuni aderenti ed entrano in vigore decorsi 30 giorni dall'affissione all'albo pretorio dell'Unione.

2. Il presente Statuto, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche, depositato presso la segreteria dell'Unione ed affisso all'Albo Pretorio dell'ente dei Comuni partecipanti per 30 giorni consecutivi.

3. Il Segretario dell'Unione appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione di entrata in vigore.

4. Copia del presente Statuto, divenuto esecutivo ad ogni effetto di legge, viene inviata alla Regione Marche ed al Ministero dell'Interno per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti.

Art. 88. Trasferimento del Personale

1. I comuni di Mombaroccio e Pesaro, in fase di adesione intendono avvalersi della possibilità prevista dall'art. 49 c. 7 dello Statuto. Il conferimento delle risorse umane avverrà mediante comando per un periodo di almeno 3 anni. Al termine, fatta salva la possibilità di proroga dell'istituto qualora la normativa vigente lo consenta, il personale è trasferito all'Unione.

Art. 89 Norme transitorie

1. In sede di ripartizione delle spese tra i comuni aderenti, le passività dell'Unione antecedenti l'ingresso dei comuni di Mombaroccio e Pesaro, saranno a carico unicamente dei comuni originariamente aderenti all'Unione Pian del Bruscolo.

2. In relazione all'applicazione dell'avanzo di amministrazione determinato a seguito dell'approvazione del conto consuntivo nell'anno 2017, poiché derivante dai trasferimenti dei comuni originariamente aderenti all'Unione del Pian del Bruscolo e dagli eventuali proventi delle funzioni dai medesimi già conferite, esso sarà destinato prioritariamente a compensare in diminuzione i trasferimenti dovuti all'Unione del Pian del Bruscolo dai suddetti enti a titolo di quote per l'anno 2016 e per gli anni successivi.

3. In considerazione della manifestazione di interesse all'adesione all'Unione da parte dei comuni di Gabicce Mare e di Gradara, ai predetti enti, sarà consentita l'adesione anche in corso dell'anno 2017, con efficacia immediata, e non dal 1 gennaio dell'anno successivo, in deroga a quanto disposto dall'art. 1-bis comma 2^a, del presente Statuto.